

**ACCORDO  
FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
ED  
IL GOVERNO DELLA GEORGIA  
IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Georgia (qui di seguito denominati "le Parti"),

riconoscendo l'importanza del turismo per rafforzare le relazioni di amicizia e la cooperazione economica fra i due Paesi;

convinti della necessità di promuovere un'attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialità;

tenendo debitamente conto del desiderio delle due Parti di adottare ogni misura volta a salvaguardare l'ambiente naturale e le risorse culturali al fine di uno sviluppo turistico sostenibile e a lungo termine;

desiderosi di ampliare le relazioni amichevoli esistenti fra i due Paesi, sulla base dell'uguaglianza e del reciproco beneficio;

riconoscendo l'importanza del turismo per migliorare la conoscenza, la comprensione reciproca e il loro sviluppo economico;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le Parti adotteranno le misure necessarie a promuovere e ad incoraggiare lo sviluppo del turismo fra i due Paesi e ad intensificare la cooperazione tra i rispettivi dipartimenti nazionali per il turismo, gli enti e le organizzazioni che operano nel settore del turismo e gli operatori turistici privati, al fine di intensificare gli scambi bilaterali in campo economico.

La cooperazione, ai sensi del presente Accordo, sarà soggetta alla legislazione nazionale dei rispettivi Stati, nei limiti delle possibilità finanziarie di bilancio.

**Articolo 2**

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, esperienze, dati ed altra documentazione in materia di turismo e relativa ricerca fra le autorità amministrative e le organizzazioni competenti in campo turistico, nell'ambito delle loro rispettive competenze. Ove possibile, le Parti coopereranno nel campo

della ricerca di mercato e condurranno programmi di ricerca congiunti in mercati di comune interesse. Le Parti coopereranno inoltre nel campo dello sviluppo di prodotti mediante lo scambio di conoscenze.

### **Articolo 3**

Le Parti promuoveranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche di funzionari e esperti in materia di promozione turistica e lo scambio delle rispettive esperienze;
- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo sviluppo della cooperazione in materia di promozione e salvaguardia dei siti Patrimonio Unesco a fini turistici;
- d) la cooperazione in materia di legislazione turistica ed ambientale.

### **Articolo 4**

Le Parti valuteranno favorevolmente l'adozione di misure atte ad incoraggiare l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo, attraverso l'elaborazione ed attuazione di studi e progetti per lo sviluppo del turismo tra organizzazioni pubbliche e private. Inoltre, le Parti incoraggeranno gli istituti di istruzione pertinenti a cooperare nel settore della formazione turistica, della gestione alberghiera e di ulteriori servizi formativi.

### **Articolo 5**

Le Parti collaboreranno attivamente e promuoveranno lo sviluppo della collaborazione nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali che operano nel campo del turismo ed in particolare con l'UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) e con l'ETC (European Travel Commission).

### **Articolo 6**

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà risolta fra le Parti mediante consultazioni e/o negoziati.

### **Articolo 7**

Modifiche e integrazioni possono essere inserite nel presente Accordo previo consenso di entrambe le Parti. Tali modifiche e integrazioni saranno oggetto di un documento separato ed entreranno in vigore in conformità all'articolo 8. Detto documento separato costituirà parte integrante del presente Accordo.

### **Articolo 8**

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

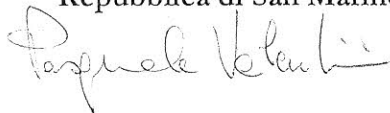
Il presente Accordo ha validità per un periodo di cinque (5) anni ed è rinnovato tacitamente per periodi consecutivi di cinque (5) anni. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo tramite notifica scritta alla controparte trasmessa attraverso i canali diplomatici un (1) anno prima della scadenza del periodo iniziale dell'Accordo o di ogni successivo periodo di cinque anni. In questo caso, l'Accordo terminerà allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di denuncia trasmessa dall'altra Parte.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà l'attuazione degli obblighi assunti durante la sua validità, che dovranno essere soddisfatti conformemente ai termini del presente Accordo fino alla sua denuncia.

Fatto a San Marino, l'8 marzo 2013, in duplice copia, nelle lingue italiana, georgiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della

Repubblica di San Marino



Per il Governo della

Georgia

